Via Ponte dei Francesi, 24 – 80146 Napoli

P.IVA: 08577501219 - Tel./fax. 081 18584627 Cell.: 334 9786250

Email: physissrls@gmail.com Pec: srlsphysis@pec.it

Ing. Mozzillo Antonio

Vademecum operativo per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti

A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo





Indice

Analisi e inquadramento normativo del deposito temporaneo	3
Applicazione della disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti	3
Condizioni da rispettare	4
Categorie omogenee di rifiuti	7
Divieto di miscelazione	7
Organizzazione aree deposito temporaneo	8
Regime "non" autorizzativo	9
Quadro sanzionatorio	9
Cartellonistica dell'area	9



Analisi e inquadramento normativo del deposito temporaneo

Il D. L.gs del 3 settembre 2020, n. 116 ha rinnovato la definizione di deposito temporaneo che era contenuta nell'art. 183 lett. bb) del D.L.vo 152/2006 e ha, inoltre, inserito una nuova disposizione interamente dedicata all'istituto in esame, ossia l'art. 185 bis, rubricato "Deposito temporaneo prima della raccolta". La prima differenza che si nota è che il deposito temporaneo, nella nuova definizione, viene indicato come deposito temporaneo prima della raccolta inteso a sua volta come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento (e non più di "trattamento"). Quindi, in sostanza, la nuova disciplina sembra affermare che si possa parlare di deposito prima della raccolta, che non necessita quindi di autorizzazione, solo nel caso in cui i rifiuti vengano raggruppati per essere trasportati presso un impianto di recupero e/o smaltimento. La Conferenza Stato Regioni ha difatti ritenuto che le condizioni per il deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis fossero sufficientemente cautelative anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e quindi ha ritenuto che prevedere un'autorizzazione in questo specifico caso rappresentasse un inutile appesantimento per le imprese e per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa. Quanto alle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto in esame, il nuovo art. 185 bis, riproduce in sostanza le condizioni già previste dalla precedente disciplina, se non con qualche modifica che ci si appresta ad analizzare.

Applicazione della disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti

Il comma 1 del nuovo art. 185 bis sancisce che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta nel rispetto di certe condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (ovvero l'area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci);
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.




Novità dunque per i **per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge: **qui il deposito preliminare alla raccolta potrà essere effettuato**, ai sensi della lettera c), presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Condizioni da rispettare

Al comma 2 dell'art. 185 bis è stabilito che il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) 850/2004 sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento seconda una delle seguenti modalità alternative:
 - > con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30m3 di cui al massimo 10m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il suddetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno;
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.






Ciò che nell'ultima versione della norma in commento è stato evidenziato è la facoltà rimessa al produttore di scegliere tra l'invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (rispettivamente per i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi), ovvero l'invio connesso al raggiungimento dei 30 m3 dei rifiuti in deposito, di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi.

Pertanto, il produttore può scegliere se gestire il deposito temporaneo secondo il criterio temporale ovvero il criterio del quantitativo in deposito raggiunto; scelta che, naturalmente, è condizionata dalla quantità e "qualità" di rifiuti prodotti e dalle esigenze operative aziendali, nonché dalle aree adibite a deposito temporaneo, spesso vincolate da oggettive necessità di spazio.



Una soluzione, quest'ultima, che del resto risulta in linea con il disposto di cui all'art. 178, D.L.vo 152/2006, il quale richiede che la gestione dei rifiuti sia svolta "secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica".

Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.




Indicare già al momento della registrazione la modalità gestionale scelta nello spazio riservato alle "annotazioni" del Registro C/S (criterio volumetrico o criterio temporale) per ogni singolo codice CER in deposito per addivenire alla corretta lettura della previsione che ammette (anche se solo implicitamente) l'alternanza dei due criteri in commento.



Il deposito temporaneo non potrà comunque superare il termine di un anno (per la determinazione esatta del termine ai fini del calcolo del rispetto del limite temporale, fa fede la data di primo carico utile nel registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all'ultimo scarico).

Categorie omogenee di rifiuti

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.



Divieto di miscelazione

La Legge sulla Green Economy del 2015 aveva introdotto all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 una nuova disposizione, innovando l'art. 187, rubricato "Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi", che dispone quanto segue: "E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Altre condizioni, prettamente tecniche, che devono essere soddisfatte perché un deposito di rifiuti possa essere definito come "Deposito temporaneo", sono le seguenti:

- I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;



- Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Organizzazione aree deposito temporaneo

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi (in generale possiamo estendere tale requisito a tutti i rifiuti pericolosi) devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale accorgimento è il medesimo che viene adottato in sede di stoccaggio di sostanze chimiche e miscele.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in generale dovrà essere effettuato su platea in cemento o altro materiale impermeabile, tale da evitare percolamenti prodotti e acque di dilavamento infiltrabili nel terreno verso falde acquifere, eventualmente predisporre pozzetti di raccolta acque piovane e di dilavamento che non devono confluire alla rete fognaria senza preliminare trattamento depurativo.

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi ha luogo in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al 110% del volume del serbatoio. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (es. vasca di raccolta).

Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli all'esterno, questi devono essere posti su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (ma non obbligatorio) nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento. Inoltre per rifiuti esclusivamente polverulenti stoccati in cumuli, si consiglia di adottare sistemi di abbattimento polveri come sistemi di nebulizzazione dell'acqua.



Se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale onde evitare intasamento del sistema fognario.

Regime "non" autorizzativo

Per concludere l'analisi della nuova disposizione, si richiama l'ultima parte dell'art. 185 bis, il comma 3, il quale precisa espressamente che il deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni dei commi precedenti, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Quadro sanzionatorio

Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di "Attività di gestione rifiuti non autorizzata", sanzionabile ai sensi dell'art.256 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.

Cartellonistica dell'area

Il deposito temporaneo dei rifiuti prevede una debita individuazione e segnalazione mediante cartellonistica riportante almeno le seguenti informazioni per ogni tipologia di rifiuto in deposito:

	AREA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
	NON PERICOLOSI
	AI SENSI DELL'ART. 185BIS DEL D.LGS. 152/06
L	
	Codice Cer
	004200



AI SENSI DELL'ART. 185BIS DEL D.LGS. 152/06				
Codice Cer.				
Descrizione.				
Stato fisico				
Criterio gestionale utilizzato:				
	VOLUMETRICO			
	TEMPORALE			
	TEMPORALE			



AREA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 185BIS DEL D.LGS. 152/06



Codice Cer Caratteristiche di pericoloso HP						
Descrizione		N. ONU				
Stato fisico						
Criterio gestionale utilizzato:						
	VOLUMETRICO					
	TEMPORALE					